



Dipartimento ARPAT di Arezzo
viale Maginardo, 1 - 52100 Arezzo
tel. 055.32061 - fax 055.5305604
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it
p.iva 04686190481

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. AR.02/16.234 del 24/09/2014 a mezzo: PEC

Al Comune di Sansepolcro
protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

Oggetto: **Procedura di V.A.S. del regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro-Osservazioni ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 10/10 e smi**

Vista/o

1. la documentazione trasmessa con prot. n. 10833 del 26/06/2014 e la nota prot. n. 13322 del 06/08/2014;
2. il D.lgs. 152/2006 e smi e la LR 10/2010 e smi-Titolo II
3. la deliberazione del Consiglio Regionale 30/01/2013 n. 9, avente titolo "Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27/01/2010, ai sensi della rt. 13 della legge regionale 22/06/2009 n. 37 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT" ed in particolare la voce 120 dell'allegato B che vede l'attività di supporto in materia di VAS attività IO (Istituzionale obbligatoria) per i piani che presentano criticità ambientali;
4. il ns. contributo (prot. n.2014/0007580 del 03/02/2014) al documento preliminare,

di seguito si riportano alcune osservazioni, suddivise per matrice e/o schede di intervento:

a) risorse idriche

a. acque reflue:

i. conoscenza:

1. reti fognarie:

viene indicato che la rete fognaria risulta distribuita in modo capillare (estensione 71 Km circa) essendo presente in tutti i maggiori centri del comune, ma che solo una parte è collegata al depuratore consortile e quindi il sistema dovrà essere soggetto a interventi di adeguamento e integrazione. Tuttavia non sono presenti elaborati grafici che permettano di individuare le aree di copertura della rete fognaria, e i siti di scarico (depurati o non depurati)

A questo proposito si ritiene necessario che vengano acquisiti i dati (anche cartografici) del gestore con indicazione di tutti i punti di scarico (fognature depurate, fognature non depurate; scaricatori di piena) mantenendo, nelle varie elaborazioni successive, le stesse sigle utilizzate dal Gestore Idrico Integrato (GII). Il quadro conoscitivo dovrebbe essere completato dalla verifica di eventuali reti fognarie gestite direttamente dal Comune e ancora non prese in carico dal GII.

Si rileva peraltro che nella descrizione delle aree industriali vengono riportate alcune caratteristiche ma non gli aspetti connessi allo smaltimento delle acque, con relativa tipologia dello scarico finale.

Pagina 1 di 7



Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A

Regione Toscana



2. aree non servite da fognatura

Si prende atto di quanto affermato, che la rete fognaria risulta distribuita in maniera capillare, tuttavia, ricordando che la depurazione a piè di fabbricato dovrebbe riguardare edifici isolati, si ritiene necessario acquisire informazioni su eventuali agglomerati non serviti dalla depurazione

ii. Verifica della congruenza con altri strumenti (accordi di programma)

Si fa presente che l'adeguamento della depurazione della rete fognaria a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è stato declinato in accordi di programma fra AIT, la Provincia e il GII. Non risulta che sia stata effettuata la verifica fra quanto previsto negli Accordi di programma e quanto indicato nella documentazione esaminata, in quanto molti dei vari interventi demandano ad un successivo confronto con il GII, ed altri non fanno nessun riferimento a tale infrastruttura.

Si coglie l'occasione per segnalare che in alcuni casi non sarà possibile implementare il carico delle fognature, in assenza di adeguamento degli scarichi

Quanto indicato sull'argomento all'art. 112 delle NTA, "Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite" pur essendo in generale corretto non può sostituire le informazioni di cui sopra.

iii. Coordinamento degli interventi

Nell'allegato SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE sono descritti alcuni interventi contigui, vedi ad esempio TRpr06 e TRpr07, per i quali viene demandato alla fase di verifica con l'ente gestore.

A questo proposito risulta logico che la progettazione degli interventi avvenga al momento della definizione delle trasformazioni, ma in questa sede dovrebbero essere definiti gli aspetti connessi con una gestione organica, in accordo con il GII e con AIT.

b. Fonti di approvvigionamento

Preso atto di quanto prescritto all'art. 112 delle NTA, comma 2, "Le acque di attingimento superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, devono essere tutelate secondo quanto riportato dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006" si ritiene che dovrebbe essere riportata sulla carta dei vincoli la posizione delle fonti di approvvigionamento con relative aree di tutela (200 m, fatto salvo che non siano state determinate aree diverse dalla Regione)

b) Aria

In allegato si trasmette il documento predisposto dal Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (CRTQA) dell'Agenzia, al quale si rimanda per gli approfondimenti ivi indicati. (allegato n. 1)

Fatto salvo di quanto indicato da CRTQA, si prende atto che con l'art. 4 delle NTA, vengono individuate le varie destinazioni d'uso, fra le quali si distinguono le aree produttive dall' *artigianale di vicinato inteso come attività produttive o di servizio non moleste e compatibili con la residenza*, ed inoltre la generale separazione fra le aree produttive e le aree residenziali, anche se in alcuni casi si determina la contiguità.

Si suggerisce che, per meglio tutelare le aree residenziali, dal momento che la normativa ambientale, per i motivi indicati nella nota¹ a piè di pagina, non è sufficiente per garantire dalle molestie, nei casi vi

¹ - i limiti previsti dalla parte V del D.lgs. 152/06 sono stabiliti sulla tecnologia che usualmente diffusa, ma non tengono conto delle ricadute sul vicinato;

sia commistione e/o contiguità con fra attività produttive e residenze, prevedere per le industrie inserite negli elenchi di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS., una dimostrazione specifica sulla esclusione di molestie (odori, polveri, ecc.).

Nelle NTA vengono ritenute ammissibili sull'intero territorio solo le attività che non producono inquinamento atmosferico tale da conseguire un'azione incoerente con gli obiettivi di tutela della risorsa.

La prescrizione risulta parzialmente² operativa in quanto gli effetti sulla qualità dell'aria delle emissioni può essere effettuata solo in presenza di attività con procedure complesse (Valutazioni d'Impatto Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale), negli altri casi andrebbero indicate soglie oltre le quali effettuare le opportune valutazioni. Come pure andrebbe definito quanto può incidere sulla qualità dell'aria una singola attività (o un gruppo di attività), tuttavia la normativa e la letteratura italiana, non forniscono elementi in tal senso.

c) Telefonia

Si prende atto della previsione di cui all'art. 106 comma 1 delle NTA con una serie di divieti di installazione delle stazioni radio base (per le quali la LR 49/2011 art. 11 ai criteri localizzativi prevede quale unico divieto quello di installazione su singoli edifici sensibili ma senza divieti "generalizzati", in particolare con distanze da recettori, in quanto tali previsioni normative o provvedimenti di diniego basati su tali previsioni sono sempre stati annullati dai TAR (in caso di ricorso avverso diniego per installazione), dalla Consiglio di Stato, nonché dalla Corte Costituzionale (in caso di previsioni nelle leggi regionali di tali limiti).

d) Reti elettriche

Si ricordano i vincoli alla pianificazione per l'introduzione di fasce di rispetto ai sensi del DM 29/05/2008, pertanto per i singoli interventi andrà valutata la compatibilità al DPCM 08/07/2003.

e) Ditte comportante il rischio di incidente rilevante

L'art. 74 delle NTA prevede alcune prescrizioni/indicazione relative alle attività a rischio di incidente rilevante.

A questo proposito si rimanda all'istruttoria del Settore Rischio Industriale(allegato n. 2).

f) Suolo e sottosuolo

a. aree in bonifica, aziende dismesse, serbatoi interrati

In relazione a quanto precedentemente indicato da questo Dipartimento, si prende atto che nel quadro conoscitivo sono stati inseriti i siti in bonifica censiti, tuttavia si ribadisce l'opportunità che vengano regolamentati gli aspetti connessi con la dismissione/demolizione delle aree/edifici destinati all'attività produttiva e con la rimozione dei serbatoi di combustibile.

-
- *la norma sulla qualità dell'aria, alla quale si può fare riferimento per ritenere accettabile un l'impatto sull'ambiente delle emissioni, tiene conto solo di alcuni parametri. Fra i parametri esclusi vi sono, ad esempio, sostanze organiche dotate di particolari caratteristiche odorigene. Anche i parametri presi in considerazione della normativa sulla qualità dell'aria vengono valutati su tempi di mediazioni (ad esempio medie giornaliere) mentre gli episodi disturbanti possono essere di durata nettamente inferiore;*
 - *la verifica del rispetto dei limiti di legge per le emissioni in atmosfera avviene mediante esecuzione di tre prove per almeno un'ora complessiva di campionamento, mentre l'emissione disturbante può durare solo alcune decine di minuti. Inoltre la normativa esclude dalla verifica dell'ottemperanza ai limiti la messa a regime dell'impianto (che in alcuni casi può essere ripetuta più volte in un anno).*

² Nei casi di seguito descritti può essere effettuata una modellizzazione delle ricadute delle emissioni.

Anche se nella relazione è indicato che tale aspetto è stato considerato nelle NTA, non abbiamo individuato l'articolo specifico.

b. Classificazione delle aree ai sensi del Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa sulla gestione delle terre di scavo al di fuori del regime dei rifiuti, almeno per gli aspetti oramai consolidati (ovvero identificazione delle CSC), risulta indispensabile che vengano identificate sul territorio comunale le aree secondo la classificazione prevista dalla tabella n. 1 dell'allegato n. 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06.

g) Rumore

Si ricordano i vincoli alla edificabilità in vicinanza di infrastrutture stradali e ferroviarie ai sensi del DPR 459/98 e DPR 142/2004 e come previsto dal DPRGT 2/R del 08/01/2014 (artt. 13-14 e indicazioni allegato 3), nonché in vicinanza di zone industriali (DPGRT 2/R del 08/01/2014 punto 3.3 dell'allegato 3); si rimanda altresì, in caso di aree di trasformazione con promiscuità residenziale/produttivo, alla attenta valutazione della compatibilità acustica, problematica di cui si dovrà tenere conto sia nelle nuove previsioni, sia nell'esistente favorendo interventi che ne riducano la presenza (attraverso delocalizzazione di funzioni improprie o non più coerenti con il contesto creatosi).

h) Altro

deruralizzazione

in relazione a quanto indicato agli artt. 96 e 97 del NTA nei casi in cui si preveda la deruralizzazione di edifici agricoli, dal momento che generalmente sono collocati in aree non dotate di servizi di fognatura e acquedotto, deve essere contestualmente verificato che risulta possibile procedere allo smaltimento delle acque e all'approvvigionamento idrico.

Si segnala che alcune attività agricole risultano inserite nell'elenco delle attività insalubri e possono essere fonte di molestia per eventuali abitazioni o strutture recettive che andranno ad insediarsi a seguito di deruralizzazione.

SCHEDA NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE


Fatto salvo quanto sopra indicato, si segnala quanto segue:

SCHEDA TR

Schede	Osservazioni
TR01, TR02, TR03, TR04, TR05, TR09, TR10, TR12, TR20, TR21, TR22, TR26, TR27, TR28, TR29	Non esaminata la situazione relativa agli smaltimenti idrici rimandata al parere del GII
TR06, TR07, TR08, TR11, TR14, TR15, TR16, TR17, TR18, TR19, TR23, TR24, TR25, TR30	Non è stata descritta la posizione dell'intervento rispetto alle reti di smaltimento (già adeguate?)

Per gli aspetti di cui sopra si rimanda al paragrafo scarichi

Schede	Osservazioni
TR11	Dal momento che sono previste destinazioni residenziali e artigianali compatibili, si rimanda a quanto indicato per la matrice aria e rumore.
TR14	L'intervento persegue le seguenti finalità: - Ampliamento degli impianti sportivi esistenti Si ricorda per tali opere l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico



	ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95.
TR18	In adiacenza alla ferrovia. Pur essendo un'infrastruttura di dimensioni decisamente modeste, tenuto conto delle motrici utilizzate (diesel), si segnala l'opportunità che la progettazione tenga conto del disagio (già allo stato attuale segnalato) delle emissioni Si ricordano inoltre i vincoli previsti dal punto di vista acustico dal DPR 459/98 (nello specifico in caso di nuove edificazioni nelle fascia di pertinenza della infrastruttura gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare del permesso di costruire non del gestore della infrastruttura ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 459/98)
TR 20	Non risulta chiara la presenza di un'attività produttiva in prossimità dell'intervento.
TR30	Non è presente la rete idrica delle abitazioni, e pertanto dovrà essere realizzato un pozzo specifico. In questo caso andranno individuate le zone di tutela, non indicate nella planimetria.
TR31	Avio superficie loc., Palazuolo L'intervento prevede la realizzazione di hangar ad integrazione di quello esistente, mentre non sembrano previste variazioni nelle piste (lunghezza, tipologia manto.....); laddove previste modifiche in tal senso si coglie l'occasione per ricordare l'obbligo previsto dalla LR 10/2010 di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (allegato B1 lettera (o))
TR32	L'intervento prevede la localizzazione di un secondo ponte sul fiume Tevere con modifiche degli assi viari. Si ricorda per tale opera l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95.

SCHEDE TRpr

Schede	Osservazioni
TRprtutte	Niente viene specificato sulle reti fognarie (già adeguate?)

Schede	Osservazioni
TRpr01	In prossimità dell'area si trovano insediamenti abitativi, si rimanda pertanto a quanto indicato nel paragrafo aria. È prevista una barriera vegetazionale con il nucleo storico di Palazzetto, con funzione di mitigazione visiva e acustica. Per quest'ultimo aspetto si segnala che una semplice barriera vegetale ha effetto nullo. Si segnala che l'intervento è posto in prossimità di aree in cui sono previsti interventi analoghi, si renderà necessario un coordinamento se non altro per lo smaltimento dei reflui.
TRpr02	Vedi anche TRpr01 e TRpr08 Si segnala la presenza di un edificio a presumibile destinazione civile a sud dell'intervento
TRpr06	Niente viene descritto per la rete fognaria, da coordinarsi con l'interventi limitrofo
TRpr07	Vedi TRpr06 Si segnala inoltre la presenza di una abitazione in prossimità all'area. Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo aria
TRpr08	Per lo smaltimento dei reflui vedi anche TRpr01, ecc. Si segnala inoltre che sono presenti abitazioni, sia ad Est che a Ovest . In un caso si tratta del Nucleo Storico di Palazzetto, già confinante con TRpr01

SCHEDE RIQUALIFICAZIONE


- Nelle schede specifiche degli interventi di riqualificazione non sempre sono indicati gli usi pregressi delle aree, condizione essenziale per valutare la necessità di attivare le procedure di investigazione.

In alcuni casi, sulla scheda è riportata l'indicazione di procedere alla bonifica, tuttavia non si ravvisa su quale criterio è stata effettuata la scelta e se trattasi di bonifica per presenza di manufatti in amianto ovvero di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e smi.

- In generale gli interventi risultano di modesta entità ed in zone urbanizzate, pertanto non si prevedono problemi per lo smaltimento delle acque.

Tuttavia alcuni interventi riguardano aree dove non sembra sia presente la rete fognaria.

Schede	Osservazioni
RQ02	Dal momento che l'intervento è collocato su area urbanizzata, viste le sue dimensioni, si ritiene che non vi siano problemi particolari per lo smaltimento delle acque, L'intervento riconverte una "ex fabbrica di argilla" e pertanto si ritiene che debba essere previsto un progetto di investigazione da approvarsi da parte del Comune e da effettuarsi in contraddittorio con questo Dipartimento. Si ricorda che l'intervento dovrà essere compatibile con quanto previsto dal DPCM 08/07/2003 e il DM 29/05/2008 per i campi elettromagnetici (che appare difficoltosa per la cabina elettrica da inserire nell'edificio, che comunque anche il gestore evita per motivi di servitù)
RQ03	Analogamente a quanto previsto per l'intervento precedente, si segnala che la riconversione riguarda una unità produttiva, in questo caso "fabbrica della carta" e pertanto si ravvisa la necessità di un progetto di investigazione
RQ04	Per quanto descritto l'intervento apparirebbe connesso con la demolizione di un manufatto ad uso produttivo, pertanto si rimanda a quanto precedentemente indicato
RQ05	L'intervento residenziale viene ad inserirsi in contesto produttivo, già peraltro problematico, agli atti del Comune sono presenti segnalazioni, pertanto, rimandando a quanto indicato nel paragrafo aria, si riterrebbe necessario rivalutare la situazione delle emissioni delle attività esistenti. Inoltre, visto che verrà demolito un edificio produttivo si ravvisa la necessità di procedere con il piano di investigazione.
RQ06	Non sono indicati gli usi pregressi dei manufatti che si andranno a demolire
RQ07	Non sono indicati gli usi pregressi dei manufatti che si andranno a demolire
RQ08	Non sono indicati gli usi pregressi dei manufatti che si andranno a demolire
RQ12	È stata presente un'officina meccanica, si ravvisa la necessità dell'investigazione
RQ13	L'intervento si colloca in prossimità della linea ferroviaria, che, anche se molto modesta, ha determinato, per l'utilizzo di motrici diesel, segnalazioni di molestia. Si ritiene che, oltre a tener conto delle aree di rispetto, la progettazione consideri anche tale aspetto. Dalla scheda appare che l'intervento vada ad inserirsi su una precedente attività produttiva, si ritiene necessario il piano di investigazione.
RQ14	Si rimanda a quanto indicato per l'intervento precedente in relazione alla ferrovia.
RQ16	Precedente utilizzo manifattura tabacchi, prevista bonifica. Non è chiaro se trattasi di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06, ovvero piano di investigazione o bonifica per cemento.amianto
RQ17	Non indicato l'uso pregresso degli edifici
RQ 18	Non indicato l'uso pregresso degli edifici



RQ19	Non indicato l'uso pregresso degli edifici
RQ20	Non indicato l'uso pregresso degli edifici
RQ21	Non indicati gli usi pregressi. Da informazioni acquisite sembrerebbe che l'area in passato sia stata utilizzata per attività di autodemolizione, raccolta ferrovie, e simili, necessario il piano di investigazione
RQ22	Per la vicinanza della ferrovia si rimanda all'intervento RQ14
RQ23	Non è chiaro se si tratta della riconversione completa della ex fungaia. Qualora rimanga, anche parzialmente l'attività, si segnalano problemi di odori e consistenti scarichi idrici.
RQ28	Trattandosi dell'intervento su l'ex stabilimento Buitoni, si ritiene opportuna l'investigazione
RQ29	Trattandosi di edificio industriale riconvertito a residenziale in adiacenza a zona industriale, si segnalano le criticità dovute alla commistione, ed inoltre l'attivazione delle procedure di verifica
RQ30	L'intervento si inserisce su una attività Ex fabbro, con, in passato interrimento di rifiuti . è prevista la bonifica, che non è chiaro se effettuata ai sensi del D.lgs. 152/06.

Arezzo, 24/09/2014

La Responsabile del Settore Agenti Fisici
Area Vasta Sud
Dott.ssa Rossana Lietti*

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dipartimento Arezzo
Dott. Piero Biancalani *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

n. prot. del cl.

a mezzo: free-docs

OGGETTO: Comune di Sansepolcro (Ar) – VAS Regolamento Urbanistico

Contributo ARPAT - Settore Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (CRTQA)

DOCUMENTI VISIONATI

- Rapporto Ambientale (RA);
- Relazione di sintesi non tecnica.

MATRICE ARIA

PREMESSA

In relazione alla DGRT 1025/2010 (Allegato 1), relativamente agli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, il Comune di Sansepolcro è incluso nella zona "Collinare Montana". Anche per quanto attiene all'ozono, l'allegato 1 include il Comune Sansepolcro sempre nella zona "Collinare Montana".

In merito alla classificazione del territorio regionale, l'allegato 2 della DGRT 1025/2010 ha applicato i criteri definiti dal D.Lgs. 155/2010 mediante il confronto dei livelli delle concentrazioni degli inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10 – PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel, benzo(A)pirene), rilevati nei 5 anni civili precedenti, con le soglie di valutazione inferiore (SVI) e le Soglie di valutazione Superiore (SVS). Il superamento si realizza qualora la soglia sia stata superata in almeno 3 anni (Allegato II, sezione I, del D.Lgs. 155/2010). Nel caso non siano disponibili i valori relativi ai 5 anni civili, la classificazione è effettuata mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

Le Soglie di Valutazione Inferiori (SVI) e Superiori (SVS) finalizzate alla protezione della salute umana sono caratterizzate, come indicato nelle tabelle da n° 1 a n° 6 dai seguenti valori:

Tabella 1 – Soglie di valutazione monossido di carbonio -CO

Soglia di Valutazione	monossido di carbonio massima giornaliera calcolata su 8 ore
SVI	5 mg/m ³
SVS	7 mg/m ³

Tabella 2 – Soglie di valutazione biossido di zolfo - SO₂

Soglia di Valutazione	biossido di zolfo media giornaliera
SVI	50 µg/m ³
SVS	75 µg/m ³

Tabella 3 – Soglie di valutazione biossido di azoto - NO₂

Soglia di Valutazione	biossido di azoto media oraria	biossido di azoto media annuale
SVI	100 µg/m ³	26 µg/m ³
SVS	140 µg/m ³	32 µg/m ³

Tabella 4 – Soglie di valutazione materiale particolato – PM10

Soglia di Valutazione	PM10 media giornaliera	PM10 media annuale
SVI	25 µg/m ³	20 µg/m ³
SVS	35 µg/m ³	28 µg/m ³

Tabella 5 – Soglie di valutazione materiale particolato – PM2,5

Soglia di Valutazione	PM 2,5 media annuale
SVI	12 µg/m ³
SVS	17 µg/m ³

Tabella 6 – Soglie di valutazione benzene – C₆H₆

Soglia di Valutazione	Benzene media annuale
SVI	2 µg/m ³
SVS	3,5 µg/m ³

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La classificazione effettuata dalla DGRT 1025/2010 (Allegato 2) relativa alla zona Collinare Montana, nel quale è incluso il Comune di Sansepolcro, è sintetizzata nella tabella sottostante:

Tabella 7 – classificazione zona Collinare Montana – all. 2. DGRT 1025/2010

Inquinante	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
materiale particolato PM10	X ⁽²⁾		
materiale particolato PM2,5	X ⁽¹⁾		
biossido di azoto - NO ₂	X ⁽²⁾		
biossido di zolfo - SO ₂	X		
monossido di carbonio - CO	X		
Benzene	X ⁽¹⁾		
Piombo	X ⁽¹⁾		
Arsenico	X ⁽¹⁾		
Cadmio	X ⁽¹⁾		
Nichel	X ⁽¹⁾		
Benzo(a)pirene	X ⁽¹⁾		

NOTE:

- (1) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo le indicazioni contenute al comma 2, punto 2, Allegato II del D.Lgs. 155/2010.
- (2) Classificazione individuata in base ai dati delle sole stazioni rappresentative della qualità dell'aria nella zona in esame

Dalle informazioni indicate in tabella 7 traspare che per la zona de Collinare Montana tutti gli agenti inquinanti previsti dall'allegato V del D.Lgs. 155/2010 presentano valori inferiori alla soglia di valutazione inferiore (SVI).

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

In relazione alla zonizzazione e classificazione effettuata dell'Autorità Competente (Regione) mediante la DGRT 1025/2010, è stata predisposta la rete regionale di misurazione della qualità dell'aria (allegato 3), che relativamente alla zona Collinare Montana, individua quattro stazioni di misurazione fisse. La tabella sottostante mostra le stazioni di misurazione appartenenti alla zona in oggetto con l'indicazione dei parametri misurati in relazione all'allegato V D.Lgs. 155/2010.

Tabella 8 – stazioni di misurazione zona Collinare Montana (agenti inquinanti allegato V D.Lgs. 155/2010)

Class.	Prov.	Comune	Denominazione	PM10	PM2,5	NO ₂	SO ₂	CO	Benzene	IPA	As	Ni	Cd	Pb
RF	AR	Chitignano	Casa Stabbi	X		X								
UT	SI	Siena	(1)	X		X								
PF	PI	Pomarance	Montecerboli (2)	X		X					X			
UF	SI	Poggibonsi	Poggibonsi	X	X	X								

(1) stazione non ancora attiva

(2) stazione con misura di H₂S (idrogeno solforato)

Legenda classificazione stazioni (All.III D.Lgs 155/2010):

UF – Urbana fondo UT – Urbana traffico RF – Rurale fondo PF – Periferica fondo

RAPPORTO AMBIENTALE

Capitolo 3 Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del regolamento urbanistico – punto 3.1 Aria

Stato della qualità dell'aria di Sansepolcro

In relazione al principio normativo riguardante la valutazione e classificazione del territorio in zone ed agglomerati contraddistinti da caratteristiche omogenee, si ritiene indicativa, al fine dell'inquadramento del contesto dell'aria ambiente del Comune di Sansepolcro, la valutazione dei dati di qualità dell'aria forniti dalle stazioni di misurazione fisse ubicate nella zona Collinare Montana (la stessa a cui appartiene il Comune di Sansepolcro). E' da ritenere tuttavia che le stazioni di fondo rurali e periferiche di Casa Stabbi (Chitignano – Arezzo) e Montecerboli (Pomarance – Pisa) non debbano essere considerate nella valutazione dell'aria ambiente perché rappresentano i livelli di concentrazione di fondo di zone non antropizzate. Sarebbe pertanto preferibile valutare unicamente i valori forniti dalla stazione di misurazione urbana di fondo di Via De Amicis ubicata a Poggibonsi (Siena).

Al fine di fornire un quadro esaustivo dei dati di qualità dell'aria sufficiente a rappresentare lo stato della qualità dell'aria del Comune di Sansepolcro sono presentati nelle tabelle seguenti i dati di materiale particolato PM10 e PM2,5, e biossido di azoto registrati nel periodo di osservazione 2007-2013 dalle stazioni di misurazione fisse della zona Collinare e Montana:

Tabella 9 – biossido di azoto – indicatore media annuale

Nome stazione	Tipo stazione	Concentrazioni medie annue (µg/m ³)						
		Valore Limite = 40 µg/m ³ SVI = 26 µg/m ³ SVS = 32 µg/m ³						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AR-Casa Stabbi	Rurale fondo	6	7	7	6	5	5	3
PI-Montecerboli	Periferica fondo	-	-	-	-	-	*	5
SI-Poggibonsi	Urbana Fondo	-	-	-	-	21	19	20

*efficienza minore del 90%

- parametro non attivo

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

Tabella 10 – biossido di azoto – indicatore valore massimo orario

		V.L. = 18 superamenti						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AR-Casa Stabbi	Rurale fondo	0	0	0	0	0	0	0
PI-Montecerboli	Periferica fondo	-	-	-	-	-	-	0
SI-Poggibonsi	Urbana Fondo	-	-	-	-	0	0	0

- parametro non attivo

Tabella 11 materiale particolato PM10 - indicatore Media annuale

Nome stazione	Tipo stazione	Concentrazioni medie annue ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		Valore Limite= $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SVI = $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SVS = $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AR-Casa Stabbi	Rurale fondo	12	12	11	10	13	13	*
PI-Montecerboli	Periferica fondo	17	15	15	13	15	14	10
SI-Poggibonsi	Urbana Fondo	-	-	-	-	29	22	18

*efficienza minore del 90%,

- parametro non attivo

Tabella 12 materiale particolato PM10 - indicatore valore massimo giornaliero

Nome stazione	Tipologia	N° superamenti media giornaliera di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$						
		V.L. = 35 gg/anno						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AR-Casa Stabbi	Rurale fondo	0	1	0	0	0	1	*
PI-Montecerboli	Periferica fondo	3	1	0	0	0	1	0
SI-Poggibonsi	Urbana Fondo	-	-	-	-	20	0	1

*efficienza minore del 90%,

- parametro non attivo

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

Tabella 13 materiale particolato PM2,5 - indicatore Media annuale

Nome stazione	Tipo Stazione	Concentrazioni medie annue ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
		Valore Limite= 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SVI = 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SVS = 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SI-Poggibonsi	Urbana Fondo	-	-	-	-	-	11	12

- parametro non attivo

In relazione ai valori degli indicatori mostrati nelle tabelle 9-13, si mette in rilievo che i valori registrati dalla stazione di misurazione di Poggibonsi de Amicis, appartenente alla zona Collinare e Montana, zona nella quale è incluso anche il Comune di Sansepolcro, sono conformi ai relativi valori limite fissati a tutela della salute umana. Gli andamenti temporali dei medi annuali relativi al periodo di osservazione 2011-2013 mettono in evidenza una progressiva riduzione dei valori di materiale particolato PM10 ed una sostanziale stabilità per biossido di azoto e materiale particolato PM2,5. Per quanto riguarda l'anno 2013, l'indicatore della media annuale registra valori inferiori del 50 % del relativo valore limite (materiale particolato PM10 -55 %, materiale particolato PM2,5 -52 %, biossido di azoto -50 %).

In merito alle soglie di valutazione relative all'indicatore della media annuale si rilevano, nel periodo di osservazione 2011-2013, in un caso, valori inferiori o coincidenti alla soglia di valutazione inferiore per il materiale particolato PM2,5, in un altro, valori inferiori alla soglia di valutazione inferiore per il biossido di azoto, ed infine, una situazione più articolata per il materiale particolato PM10 nel quale in ordine temporale, sono riscontrati valori maggiori della soglia di valutazione superiore, valori compresi tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore, e valori inferiori alla soglia di valutazione inferiore (anno 2013).

SORGENTI EMISSIVE

L'utilizzo dell'inventario delle sorgenti emissive (IRSE) relativo all'anno 2007 è da ritenersi coerente al fine di inquadrare il contesto emissivo comunale.

La tabella 14 presenta i contributi comunali suddivisi per macrosettori relativi a monossido di carbonio, composti organici volatili, ossidi di azoto, materiale particolato PM10 e PM2,5 ed ossidi di zolfo espressi in tonnellate (Megagrammi) estratti dell'inventario delle sorgenti emissive (IRSE) relativo all'anno 2007.

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

Tabella 14- Comune di Sansepolcro – contributi emissivi IRSE anno 2007.

	CO (Mg)	COV (Mg)	NOx (Mg)	PM10 (Mg)	PM2,5 (Mg)	SOx (Mg)
01 Combustione industria dell'energia e trasformaz. fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Impianti di combustione non industriali	190,22	38,67	43,48	26,31	25,91	5,15
03 Impianti di combustione industriale e processi con combustione	8,02	0,80	28,05	0,20	0,20	0,20
04 Processi produttivi	0,00	8,40	0,00	6,64	0,62	0,00
05 Estrazione e distribuz. combustibili fossili ed energia geotermica	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Uso di solventi	0,00	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasporti stradali	549,01	182,77	112,27	11,46	10,01	0,77
08 Altre sorgenti mobili e macchine	10,00	3,30	23,57	1,25	1,25	0,07
09 Trattamento e smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Agricoltura	3,07	15,25	0,12	3,26	0,87	0,02
11 Altre sorgenti/Natura	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	760,31	605,36	207,49	49,12	38,86	6,21

Al Comune non risultano associate sorgenti di emissione né di tipo lineare né di tipo puntuale, perciò le emissioni da sorgente diffusa coincidono sostanzialmente con le emissioni totali del Comune. In maggior dettaglio, dall'esame dei dati estratti dall'IRSE si rileva che la maggior parte delle emissioni derivano da riscaldamento domestico e terziario, traffico e agricoltura. In relazione alle sorgenti di emissione provinciali, le sorgenti emmissive relative al Comune di Sansepolcro rappresentano mediamente il 3,6 % delle emissioni provinciali (l'intervallo si estende dal valore minimo del 1,9 % rappresentato dagli ossidi di zolfo – SOx al valore massimo del 4,5 % rappresentato dai composti organici volatili – COV).

CAPITOLO 04 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI – PUNTO 4.1 Individuazione degli effetti

La matrice riguardante la valutazione degli effetti ambientali mostra effetti negativi per l'inquinamento atmosferico per gli obiettivi strategici del RU n. 4.01 (Città Pubblica – Riqualificazione integrazione e potenziamento della città pubblica) e 6.01 (Il Turismo – Creazione e rafforzamento e differenziazione delle strutture per l'ospitalità). Le relative azioni generali previste (4.01: recupero o rigenerazione delle parti in disuso della città densa – valorizzazione dei servizi; 6.01: incentivi alla riqualificazione delle strutture ricettive) dovrebbero dettagliare le modalità che hanno determinato la valutazione degli effetti negativi per l'inquinamento atmosferico.



Area Vasta ARPAT Toscana Costa

via Marradi, 114 - 57126 Livorno
tel. 055.32061 - fax 055.5305615
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it
p.iva 04686190481

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

CONCLUSIONI

In merito al principio normativo riguardante la valutazione e classificazione del territorio in zone ed agglomerati contraddistinti da caratteristiche omogenee, si suggerisce di effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria comunale con i dati forniti dalla stazione di misurazione fissa di fondo urbana di Via De Amicis ubicata a Poggibonsi (SI); oltre ai valori limite definiti dalla legislazione che disciplina la qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010 e smi), dovrebbero essere prese a riferimento anche le soglie di valutazione inferiore e superiore di ogni parametro. In relazione agli indirizzi indicati sopra, il contesto dell'aria ambiente del comune di Sansepolcro, riferito ad altra stazione di misurazione fissa appartenente alla zona Collinare e Montana (dati 2011 – 2013 stazione di misurazione Via De Amicis - Poggibonsi – SI), presenta valori degli indicatori inferiori al relativo valore limite. Per quanto attiene le soglie di valutazione, i valori degli indicatori presentano livelli inferiori od equivalenti alla soglia di valutazione inferiore.

La valutazione degli effetti ambientali, in particolare quelli negativi per l'inquinamento atmosferico, dovrebbe essere corredata da elementi di maggior dettaglio sulle modalità che hanno determinato tale valutazione, al fine di prevedere eventuali indicatori coerenti ad azioni riguardanti obiettivi strategici (specificatamente per matrice aria 4.01 e 6.01) previsti dal RU.

Si riterrebbe opportuno che il Rapporto Ambientale individuasse almeno un indicatore ambientale per la matrice aria più specifico, corredato delle relative modalità di calcolo, derivanti dall'attuazione delle varie linee di attività. L'indicatore potrebbe essere rappresentato dalla "% popolazione esposta per classi di concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)" di materiale particolato PM10 o biossido di azoto - NO_2 ; le classi di concentrazione dovrebbero discriminare anche il valore limite relativo alla media annuale.

Il tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Dott. Guglielmo Tanganelli

Il Responsabile del CRTQA
Dott.ssa Bianca Patrizia Andreini

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Classificazione DP_AR. 02/16.234

RIFERIMENTO

Risposta alla richiesta del Dipartimento ARPAT di Arezzo del 16/09/2014 cl. AR. 02/16.234 di contributo istruttorio interno “VAS Comune di Sansepolcro (AR) - Norme tecniche per l’attuazione del Piano Urbanistico” valutazione specifica per “Vincoli previsti dal Comune per le aree limitrofe a ditta comportante il rischio di incidente rilevante”.

Indicazione delle strutture che hanno collaborato all’elaborazione del contributo: Settore Rischio Industriale – Area Vasta Centro

Ai fini della redazione del presente contributo sono stati esaminati i documenti notificati via Free-docs dal Dott. Piero Biancalani del Dipartimento di Arezzo in data 16/09/2014.

CONCLUSIONI IN MERITO

Il presente contributo riguarda i contenuti dell’ Art. 74: “Aree con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante” delle Norme tecniche per l’attuazione del Piano Urbanistico del Comune di Sansepolcro

La norma che disciplina le attività di attuazione e controllo dei pericoli di incidenti rilevanti è il D.Lgs.334/99 e s.m.i.

I Comuni, in ottemperanza all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 (di seguito Decreto) e al DM 09 Maggio 2001 sono tenuti a pianificare, individuare e disciplinare le aree limitrofe alle aziende che ricadono negli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Decreto.

Gli strumenti urbanistici: Pianificazione territoriale (art. 3 del DM 9 maggio 2001) e Pianificazione urbanistica (art. 4 del DM 9 maggio 2001) comprendono un elaborato tecnico denominato “Elaborato Rischio di Incidenti rilevanti” (E.R.I.R.) ai sensi dell’art. 4 del DM 09 Maggio 2001, così come descritto nelle Istruzioni Tecniche di cui alla Delibera di GRT n. 840 del 5 agosto 2002.

In tale documento il Comune stabilisce e individua gli insediamenti, le possibili attività che sono ammesse nelle vicinanze degli stessi in osservanza a quanto stabilito dal citato DM del 09 maggio 2001, tutto ciò in base agli scenari incidentali e alle probabilità di accadimento degli stessi, da cui derivano le ipotesi di conseguenze incidentali in termini di raggi di danno.

I raggi di danno vengono forniti dai Gestori delle aziende mediante la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” come previsto dall’allegato V del Decreto.

Nel Comune di Sansepolcro (AR) è presente solo un’azienda a rischio di incidente rilevante:

Soc. Piccini Paolo SpA - deposito di GPL, ubicato in via Senese Aretina (SS 73) n°98.

Tale azienda ricade negli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Per questa azienda la Prefettura di Arezzo ha redatto ed approvato, in data 20/11/2012 il Piano di Emergenza Esterna (PEE) – Edizione 2012, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ARPAT, ASL, Forze dell'ordine, Comune e fornitori di servizi.

Tale PEE è organizzato sulla base degli scenari incidentali, conseguenze e raggi di danno descritti nella “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori “ (allegato V del Decreto) che sono stati verificati nel corso dell'attività di Verifica Ispettiva effettuata da ARPAT, insieme ad operatori dei Vigili del Fuoco e INAIL- ex ISPESL, come previsto da Delibera di GRT n. 367/2002 e da DDRT n. 4253/2007.

I raggi di danno così individuati sono la base per stabilire le zone a rischio come definite nel DPCM del 25 febbraio 2005.

In merito alla valutazione richiesta si rileva che:

1. il Comune per la pianificazione territoriale e urbanistica deve seguire il dettato dell'art. 4 del DM 9 maggio 2001 ed acquisisce gli elementi dall'Autorità che ha predisposto il PEE come previsto dall'art. 5 comma 3 dello stesso decreto.
Per predisporre la variante urbanistica il Comune può avvalersi del contributo dell'Autorità Competente di cui all'art. 21 del Decreto, Comitato Tecnico Regionale, così come composto sulla base dell'art. 19 del Decreto.
2. Non è chiaro a cosa ci si riferisce nei comma 2 e 3, dell'art. 74 “Aree con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante” delle Norme tecniche per l'attuazione del Piano Urbanistico del Comune di Sansepolcro, quando si fa riferimento:
 - a) al piano di sicurezza
 - b) agli organi competenti che devono validare tale piano
 - c) a “il piano di sicurezza e le costanti modifiche ed aggiornamenti dovranno essere comunicati all'Autorità Locale di Protezione Civile”.

Come sopra descritto, la normativa relativa al Rischio di Incidente Rilevante (Decreto e norme correlate) non prevede tali strumenti.

Contributo elaborato a cura del Settore Rischio Industriale

Firenze li 22/09/2014

Responsabile istruttoria (per l'elaborazione) TdP. Antonio Ammannati

Responsabile Settore RI (per l'approvazione) Dott. Chim. Annarosa Scarpelli
